

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE
degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
di Piemonte e Valle d'Aosta**

**Commissioni del Paesaggio
Ruolo e responsabilità dei tecnici**

Lunedì 7 giugno 2010

Grugliasco, via Leonardo da Vinci, 44. Facoltà di Agraria

**“Competenze del Dottore Agronomo e Dottore Forestale
in materia paesistica”**

Dott. For. Mattia Busti

**Dipartimento Paesaggio e Pianificazione Territoriale
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

Competenza in materia paesistica

INTERDISCIPLINARE e NON ESCLUSIVA

**Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32
Art. 4. (Commissione locale per il paesaggio)**

2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.

3. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Articolo 142
Aree tutelate per legge

- a) **i territori costieri** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) **i territori contermini ai laghi** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) **i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini **per una fascia di 150 metri ciascuna**;
- d) **le montagne per la parte eccedente 1.600** metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) **i ghiacciai e i circhi glaciali**;
- f) **i parchi e le riserve nazionali o regionali**, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) **i territori coperti da foreste e da boschi**, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) **le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici**;
- i) **le zone umide** incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

Legge 10 febbraio 1992 n. 152

Articolo 2

lettera c) "lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, **alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'asestamento forestale**";

lettera d) "lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, dei lavori relativi alle costruzioni rurali, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale".

lettera l) "lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera,"

lettera q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;

lettera r) "lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale";

lettera t) "lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici"

lettera v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;

lettera z) "il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali";



- la necessità di individuare idonei criteri metodologici oggettivi per agevolare l'applicazione dei principi stabiliti dalla CEP ai fini delle attività di pianificazione e progettazione del paesaggio anche in termini innovativi;
- la esigenza di creare un vocabolario comune con le altre categorie professionali per ricondurre ad un unico strumento di pianificazione le diverse competenze e tematiche che riguardano il paesaggio;
- la esigenza di promuovere forme di integrazione con le altre competenze e categorie professionali al fine di perseguire un approccio integrato e coordinato alla analisi e progettazione del paesaggio rurale, urbano e periurbano, anche con riferimento agli aspetti naturalistici;
- la necessità di introdurre nell'ordinamento nazionale un regime giuridico di protezione dedicato anche a quelle parti di territorio che, in applicazione della Convenzione, sono (o saranno) determinate in quanto *paesaggi*, ma che fino ad oggi non hanno potuto beneficiare di alcuna specifica misura di salvaguardia, gestione e/o riassetto; di conseguenza promuovere anche un maggiore coordinamento e coesione delle competenze e delle politiche nazionali relative al paesaggio che non coinvolga soltanto il Ministero dei Beni Culturali ma anche il Ministero delle Politiche Agricole e gli altri Ministeri interessati;
- la necessità di rivedere alcuni orientamenti delle politiche in materia di agricoltura, foreste e ambiente tenendo conto degli obiettivi di valorizzazione e conservazione del paesaggio italiano;
- la necessità di integrare il "progetto di paesaggio" nelle politiche e strumenti di pianificazione del territorio alle diverse scale e, contestualmente, di individuare le relative risorse finanziarie;
- la necessità di formare la nostra categoria sulla nuova visione politica del paesaggio introdotta dalla Convenzione Europea, accompagnata dalla formulazione di linee guida condivise sulla gestione dello spazio rurale che sappiano coniugare legittime esigenze di redditività e conservazione delle identità territoriali, anche con la revisione in chiave paesaggistica delle norme di buona pratica agricola.

Legge 10 febbraio 1992 n. 152

Articolo 2

lettera c) "lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, **alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'asestamento forestale**";

lettera d) "lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, dei lavori relativi alle costruzioni rurali, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale".

lettera l) "lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera,"

lettera q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;

lettera r) "lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale";

lettera t) "lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici"

lettera v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;

lettera z) "il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali";

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE
degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
di Piemonte e Valle d'Aosta**

**Commissioni del Paesaggio
Ruolo e responsabilità dei tecnici**

Lunedì 7 giugno 2010

Grugliasco, via Leonardo da Vinci, 44. Facoltà di Agraria

**“Competenze del Dottore Agronomo e Dottore Forestale
in materia paesistica”**

Dott. For. Mattia Busti

**Dipartimento Paesaggio e Pianificazione Territoriale
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**